



COMUNE DI SAMASSI

Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Ordinanza Sindacale

Numero 4 Del 09-02-18

Oggetto: 65^a EDIZIONE DEL CARNEVALE SAMASSESE. LIMITAZIONI E DIVIETI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IL SINDACO

Premesso che in occasione della 65^a edizione del Carnevale Samassese nel giorno 13 febbraio 2018 si svolgerà la sfilata dei carri allegorici e maschere con grande afflusso di partecipanti e spettatori;

Ritenuto che dall'esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione risulta altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti connessi alle manifestazioni carnascialesche, comportanti degrado e disturbo alla quiete pubblica, i quali per altro possono ripercuotersi in modo rilevante sul livello globale di sicurezza urbana e sull'incolumità e salute pubblica, aumentando il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza, oltre che ad incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;

Considerato che tradizionalmente le manifestazioni carnascialesche, e in particolare le sfilate dei carri allegorici nelle pubbliche vie, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore;

Considerato che il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei singoli individui dalla indiscriminata emissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti non è disgiunto dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva della manifestazione carnascialesca patrimonio culturale della Comunità samassese;

Ritenuto necessario limitare l'emissione di fonti sonore durante lo svolgimento delle sfilate carnascialesche;

Ritenuto altresì che lo stesso sforzo di salvaguardia della salute pubblica debba prodursi per il controllo della vendita delle bevande alcoliche, correndo altrimenti il rischio di vanificare il complessivo intervento disciplinare che intende attuarsi con la presente ordinanza;

Ritenuto che l'esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione carnascialesca ha dimostrato che la detenzione e il consumo di bevande alcoliche ad

opera dei partecipanti la sfilata ha comportato un venir meno del decoro, del rispetto delle norme di civile convivenza divenendo causa di rischio a danno della salute, della sicurezza e dell'incolumità delle persone oltre che rendere possibile l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Rilevato che in occasione di grandi manifestazioni, gli acquirenti da pubblici esercizi di somministrazione, da esercizi commerciali e da laboratori artigianali alimentari, dopo aver acquistato bevande alcoliche, analcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, che talvolta vengono frantumate;

Attesa la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi e frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia e intimidazione per i terzi che possono loro malgrado subire situazioni che mettono a rischio la loro incolumità e sicurezza;

Valutato opportuno per le motivazioni sopra riportate, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta ai titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali, ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati, nonché distributori automatici;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di assicurare, nei casi specifici, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire rischi a danno della salute, della sicurezza e della incolumità delle persone, garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, adottare un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli art. 50, 51 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

Vista la legge 24.11.1981 n. 689 artt. 13 e 20;

Visti gli artt. 689 e 691 del Codice Penale;

VISTI in relazione al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori:

- D.L. 13.09.2012 n.158 convertito in L. 08.11.2012 n. 189;
- L. 30.03.2001 n. 125;
- Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 18512/2013;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materie di igiene e sanità;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 128/2008,

ORDINA

NEL GIORNO 13 FEBBRAIO 2018,

l'installazione nei carri allegorici partecipanti alle sfilate carnascialesche del regolatore di emissioni sonore (LIMITER) tarato affinché la soglia massima di emissione sonora prodotta dagli impianti musicali non sia superiore alla soglia dei 93 db.

Il regolatore (LIMITER) dovrà essere fornito, installato, tarato e sigillato a cura dei tecnici incaricati dai responsabili dei carri allegorici partecipanti alla sfilata.

VIETA LA PARTECIPAZIONE ALLE SFILATE CARNASCIALESCHESCHE AI CARRI ALLEGORICI NON DOTATI DI LIMITATORE DI EMISSIONI SONORE (LIMITER)

I trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione da € 500,00 ad € 1500,00.

I responsabili dei carri allegorici oggetto della presente Ordinanza, se trovati non in regola con la dotazione del limitatore di emissione sonora o nel caso alterassero (in eccesso) i limiti di emissione sonora manomettendo il limitatore (LIMITER) o i suoi sigilli saranno soggetti alla suddetta sanzione e il carro allegorico in oggetto sarà automaticamente escluso dalla manifestazione.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2018, DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI PUBBLICI ESERCIZI E ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI SAMASSI

È VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO

Nel dettaglio:

- ai titolari di esercizi commerciali è vietata l'esposizione e la vendita di bevande alcoliche;
- ai titolari di posteggi autorizzati, ai titolari di pubblici esercizi, ai circoli privati nonché distributori automatici è vietata la vendita per asporto; è consentita unicamente la miscita al banco delle bevande alcoliche ai maggiorenni e analcoliche ai minorenni esclusivamente in bicchieri di materiale infrangibile (plastica, carta). È escluso tassativamente l'uso del vetro.

È VIETATO IL POSSESSO E LA DETENZIONE DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTA O PLASTICA, O QUALUNQUE ALTRO TIPO DI CONTENITORE PER LIQUIDI in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità. Sono esentate dal divieto le sole bottigliette in plastica (di capacità non superiore ai 500 ml) contenenti bibite analcoliche.

E' VIETATO:

- vendere, detenere o far uso di materiale esplodente o infiammabile di qualsiasi natura;
- vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, caschi modulari e integrali ecc.);
- vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, spray irritante, ecc.);
- vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;
- detenere per il consumo bottiglie o contenitori di liquidi di qualunque forma, dimensione e materiale ad eccezione delle bottigliette in plastica (max 500 ml) contenti bibite analcoliche.

E' VIETATO

- partecipare come figurante o seguire il corso della sfilata indossando zaini e borsoni.

SI RICORDA POICHE' GIA' PREVISTO PER LEGGE (gli artt. 689 e 691 del Codice Penale - D.L. 13.09.2012 n.158 convertito in L. 08.11.2012 n. 189 - - L. 30.03.2001 n. 125):

E' VIETATO:

SOMMINISTRARE E VENDERE ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 16 (Arresto fino a un anno);

SOMMINISTRARE E VENDERE ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18 (Sanzione pecuniaria)

I trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione da € 25,00 ad € 500,00. I prodotti oggetto della presente Ordinanza, se trovati, detenuti, usati o comunque in possesso durante il periodo indicato, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e confiscati ai sensi del successivo art. 20. Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

- 1) Che ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- 2) Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 entro 60 giorni dalla pubblicazione può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Il Sindaco
F.to: Dr. Enrico Pusceddu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09.02.2018 al 24.02.2018

Lì 09.02.2018

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO**

F.to: Dott.ssa Luisella Massetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì 09.02.2018

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO**

Dott.ssa Luisella Massetti